



UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n.159/2016

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE 18/12/2007 N. 24 ART. 39. ASSEGNAZIONE IN SANATORIA IN FAVORE DELLA SIG.RA PACHECO CARMELA. ALLOGGIO SITO IN ROCCANOVA RIONE PISCICOLO, 1 INTERNO 2.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di Marzo, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che la sig.ra Pacheco Carmela, nata a Sant'Arcangelo il 13/06/1994, con istanza del 23/02/2015 acquisita al protocollo dell'Azienda in data 23/03/2015 al n. 0003066, richiedeva l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio sito in Roccanova Rione Piscicolo 3 interno 2;
- che, con nota del 05/02/2016 n. 468, la 2<sup>a</sup> Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi ha comunicato che la sig.ra Pacheco Carmela è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 24/07;
- che, con nota del 20/01/2016 prot. 305, l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Roccanova ha comunicato che la sig.ra Pacheco Carmela, studentessa universitaria, risulta domiciliata a Siena;
- che, con successiva nota, acquisita al protocollo aziendale n. 2036 del 01.03.2016, la sig.ra Pacheco Carmela ha trasmesso una serie di documenti comprovanti l'intervenuto pagamento di utenze domestiche;

## RITENUTO

- che la circostanza della domiciliazione in Siena, per motivi di studio, non costituisca impedimento all'accoglimento della istanza, in quanto, così come disposto dall'art. 39, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 24/2007 "*L'assegnazione è subordinata al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data della domanda*";
- che, infatti, il possesso del requisito della residenza è già stato accertato dalla competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi;
- che la condizione di studentessa universitaria fuori sede non pregiudica il requisito della residenza;

PRESO ATTO degli orientamenti dottrinali in materia, secondo i quali "Chiarito come la priorità irrinunciabile del servizio anagrafico consista nel garantire a tutti coloro che vivono stabilmente nel territorio lo *status* di residente, occorre ora affrontare e sciogliere i nodi normativi e disciplinari che possono impedire la piena realizzazione di detta priorità. Il primo problema che si pone è quello di poter stabilire la temporaneità o, viceversa, l'abitudine della presenza del cittadino sul territorio comunale.

Ma cosa attribuisce stabilità alla dimora? La funzione svolta dall'interprete nell'ordinamento, con le inevitabili attitudini mentali che le corrispondono, influenza fortemente la risposta a questa domanda, che assume infatti toni e linguaggi diversi se a parlare sia un giurista attento alla teoria generale del diritto o invece un operatore dei servizi. Occorre tuttavia evitare prospettive unilaterali, tentando di ordinare a sistema le istanze dell'uno e dell'altro; non foss'altro per il fatto della presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica, stante la sua efficacia dichiarativa, e residenza effettiva.

La nozione di residenza - di cui è certamente fondamentale salvaguardare l'unicità, depositata in quella solenne legge dello Stato che è il codice civile (art. 43 cc.; art. 31 disp. atti) - si distingue dalla semplice dimora in ragione della sua stabilità.

Le difficoltà nascono dal fatto che la stabilità della dimora non costituisce una aggettivazione semplice ed univoca, componendosi, al contrario, di due ben distinti elementi: quello oggettivo, costituito dal fatto della presenza, quale consuetudine di vita, in un luogo; ed il cosiddetto elemento spirituale (o, più semplicemente, soggettivo), dato dalla intenzione della persona di stabilirsi.

Quando faccia difetto l'elemento soggettivo, il fatto in sé dell'oggettivo allontanamento dovuto a ragioni di lavoro, di cura o di prigionia, non comporterà variazioni nella residenza della persona, occorrendo che al fatto fisico dello spostamento del soggetto nello spazio corrisponda la sua intenzione di stabilire la sua vita in un luogo diverso. Inoltre, se il decorso del tempo non è da solo sufficiente a comprovare l'emigrazione o l'immigrazione di un residente pure è vero che nemmeno occorre un tempo minimo perché la condizione di residenza si configuri in capo alla persona: è effettivamente residente sin dal primo giorno il minore accolto nella famiglia adottiva; è ugualmente subito residente il coniuge che abbia iniziato la coabitazione coniugale. (GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2000, 129 ss.);

## ATTESO

- che "....., la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Consiglio di Stato. Sezione Quarta, sentenza 2 novembre 2011 n. 7730).

- che la giurisprudenza ha costantemente inteso distinguere, nell'ambito del concetto di residenza, un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (Cassazione: Sez. I del 21 giugno 1955 n.1925, Sez. I del 17 ottobre 1955 n.3226, Sez. II del 17 gennaio 1972 n.126, del 5 febbraio 1985 ,n.791, Sez. II del 14 marzo 1986, n. 1738);
- che tale soggettività deve essere un elemento "*rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali*" (Cass.,Sez II,14 marzo 1986 n.1738) cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto);
- che, quindi, la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. La richiesta di residenza non può quindi essere vincolata ad alcuna condizione e tantomeno può essere limitata la libertà di spostamento dei cittadini e la scelta di stabilirsi sul territorio dove desiderano, pena la violazione dell'art. 16 della Costituzione;
- che l'unico requisito è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato rispetto al suo luogo di dimora abituale;
- che l'iscrizione anagrafica non è infatti legata all'unità immobiliare ma all'effettività della dimora abituale in quel luogo ossia alla realtà abitativa familiare. Pertanto i comportamenti rivolti ad ulteriori verifiche al di là della dimora abituale si configurano quali aggravanti del procedimento amministrativo e passibili di denuncia da parte del cittadino;
- che la Corte di Cassazione ha uniformemente ribadito che: “dimora abituale non significa necessariamente dimora ininterrotta e continua. La residenza non può venire meno per allontanamenti anche frequenti della persona. Deve prevalere l'intenzione di avere una stabile dimora (elemento soggettivo), alla luce non del tempo trascorso presso un determinato appartamento, ma delle consuetudini di vita e dello svolgimento delle normali relazioni sociali;

PRESO ATTO che la richiedente ha autocertificato il possesso dello stato e delle qualità che rendono legittima ed ammissibile la domanda proposta;

VERIFICATA la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 3 e all'art. 39 della L.R. n. 24/07;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.”

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

- 1) di assegnare in locazione semplice, in sanatoria, alla sig.ra Pacheco Carmela, nata a Sant’ Arcangelo il 13/06/1994, l’alloggio ubicato in Roccanova al Rione Piscicolo, 1 interno, 2;
- 2) di procedere, per l’effetto, alla stipulazione del contratto di locazione;
- 3) di subordinare la efficacia del presente provvedimento al recupero di tutti i canoni e spese accessorie dovute a decorrere dalla data di occupazione nella misura stabilita all’art. 39 comma 2° punto d) della Legge Regionale n. 24/07.

La presente determinazione, costituita da 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE  
(f.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

---

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE 18/12/2007 N. 24 ART. 39. ASSEGNAZIONE IN SANATORIA IN FAVORE DELLA SIG. RA PACHECO CARMELA. ALLOGGIO SITO IN ROCCANOVA RIONE PISCICOLO, 1 INTERNO 2.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ESTENSORE DELL' ATTO (f.to rag. Carmela SILEO) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(f.to rag. Carmela SILEO)

\_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

---

Spese:  
capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:  
capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

---

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

Data \_\_\_\_\_